FEDERAZIONE REGIONALE
ORDINI INGEGNERI DELL'EMILIA ROMAGNA

Associazione di Bologna

S:\ORDINE\2012\TERREMOTOEMILIA\PROTOCOLLOCNAFEDERAZIONE

PROTOCOLLO DI INTESA PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE DI SICUREZZA EFFETTUATE AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D.L. 6 GIUGNO N. 74

tra

CNA Associazione di Bologna in persona del Presidente Tiziano Girotti, con sede in Viale Aldo Moro n. 22 in Bologna, CF 80040250377 di seguito verrà chiamata CNA;

e

l'"Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna",
facente parte della Federazione Regionale Ordini Ingegneri dell'Emilia-Romagna,
rappresentato dal Presidente dott. ing. Felice Monaco
con sede in Bologna Strada Maggiore n. 13, cod. fisc. 00902120377,

Premesso che:

- gli eventi sismici che si sono verificati nelle province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia a partire dal 20 maggio scorso hanno colpito gravemente un'area della nostra Regione particolarmente importante sul piano economico e produttivo;
- i recenti accadimenti hanno reso necessario operare per la messa in sicurezza dei fabbricati destinati alle attività produttive e rispondenti a specifiche caratteristiche strutturali;
- le Imprese situate nell'area colpita dal sisma necessitano di una ripresa in tempi rapidi della attività produttiva nel rispetto di quanto previsto nel D.L. 74 del 6 giugno 2012 attualmente in fase di conversione da parte del Parlamento;
- l'Ordine degli Ingegneri, per far fronte all'emergenza causata dagli eventi calamitosi, ha già messo a disposizione della CNA e delle associazioni territoriali di categoria elenchi di professionisti con specifica competenza, disposti ad intervenire, nell'ambito di un rapporto convenzionale che definisca contenuti, tempi e costi delle prestazioni connesse alle verifiche sismiche di cui al D.L. 74/2012.

TUTTO CIO' PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

- ***Le parti, sopra indicate, convengono quanto segue***:
- di collaborare per la predisposizione di un elenco di professionisti disponibili ad operare presso le Imprese associate soggette agli obblighi previsti dall'art. 3 commi da 7 a 10 del D.L. 6 giugno 2012 n.7.Tali elenchi verranno diffusi tra gli associati che potranno stipulare autonomamente disciplinari di incarico con il professionista individuato;
- di vigilare affinché i professionisti disponibili garantiscano tempi certi e celeri per le attività di verifica finalizzate al rilascio del certificato di agibilità provvisorio;
- di condividere il contenuto delle prestazioni da fornire e i parametri di riferimento delle competenze professionali che tengano conto della situazione di emergenza e crisi

economica determinata dagli eventi sismici come da allegato 1. In proposito l'Ordine degli Ingegneri si farà carico di vigilare sulla correttezza delle prestazioni fornite e sulla congruità delle parcelle rendendosi disponibile a rilasciare, se richiesto, il visto di congruità sulle parcelle emesse dal professionista, senza costi per il richiedente;

ART. 2 - PRESTAZIONI DELLA CONVENZIONE E MODALITA' DI ESECUZIONE

Le prestazioni professionali prevedono le seguenti Fasi di lavoro ai sensi del D.L.74 in corso di conversione salvo modifiche e/o integrazioni successive.

1. Sopralluogo e verifica della situazione dell'immobile sia dal punto di vista formale che sostanziale.
   Il professionista deve:
   a. richiedere al titolare della attività tutta la documentazione inerente l'immobile (data di costruzione, permessi, progetto esecutivo, deposito strutture ecc.) per farsi un'idea della situazione "formale" della costruzione;
   b. verificare "a vista", anche con l'ausilio di mezzi di sollevamento in quota ed avendo avuto cura di rimuovere provvisoriamente ogni impedimento materiale (controsoffitti, impianti, merci ecc.) eventuali danneggiamenti alle strutture provocati dal sisma;
   c. Nel caso di tipologia di fabbricato in cui non sia presente continuità tra gli elementi strutturali, verificare se sussistono le "carenze strutturali" di cui al comma 8 del D.L. (mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi, presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali, presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possono, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso).

IL MATERIALE le attrezzature, ed il SUPPORTO LOGISTICO DOVRANNO ESSERE FORNITO DAL COMMITTENTE.

2. Determinazioni successive alle verifiche di cui al punto 1.
   In base alle risultanze di cui al punto precedente il professionista può:
   a. rilasciare, in via provvisoria, il certificato di agibilità sismica solo nel caso in cui non siano presenti le carenze strutturali di cui ai punti b. e c. del punto 1;
   b. non procedere al rilascio del certificato, evidenziando in forma scritta al titolare della attività dei motivi che impediscono il rilascio di tale certificazione.

3. Individuazione degli interventi necessari per eliminare le carenze strutturali che impediscono il rilascio del certificato provvisorio di agibilità sismica.
   Il professionista redige un progetto di rafforzamento locale del fabbricato che ha l'obiettivo di risolvere adeguatamente le carenze strutturali individuate al precedente punto 2.

4. Direzione dei lavori necessari per eliminare le carenze strutturali che impediscono il rilascio del certificato provvisorio di agibilità sismica.
   In base alle necessità ed alle richieste del titolare della attività, il professionista svolge le consuete prestazioni professionali connesse alla esecuzione di lavori (comunicazione avvio dei lavori, stima, appalto, D.L., contabilità ecc.).

5. Rilascio del certificato provvisorio di agibilità sismica.
   Risolte adeguatamente le carenze strutturali individuate al punto 2, il professionista procede al rilascio del certificato provvisorio di agibilità sismica.

6. Verifica di sicurezza.
   Il professionista effettua ai sensi delle norme tecniche vigenti e nel rispetto del contenuto dei commi 7, 9 e 10 dell'art. 3 del DL, la verifica di sicurezza per l'immobile.

7. Individuazione degli interventi di miglioramento sismico eventualmente necessari per superare positivamente la verifica sismica.
   Il professionista redige il progetto di miglioramento sismico del fabbricato eventualmente necessario per raggiungere il livello minimo di sicurezza previsto dal comma 10 dell'art. 3 del D.L.

8. Direzione dei lavori necessari per il miglioramento sismico del fabbricato.
   In base alle necessità ed alle richieste del titolare della attività, il professionista svolge le consuete prestazioni professionali connesse alla esecuzione di lavori (comunicazione avvio dei lavori, stima, appalto, D.L., contabilità ecc.).

9. Rilascio del certificato di agibilità sismica.
   Verificata la sicurezza del fabbricato (anche a seguito degli eventuali lavori necessari di miglioramento sismico) ai sensi delle norme tecniche vigenti e nel rispetto del contenuto dei commi 7, 9 e 10 dell'art. 3 del DL, il professionista procede al rilascio del certificato di agibilità sismica.

Bologna, 1 agosto 2012

CNA Associazione di Bologna

Il Presidente

Tiziano Girotti

Federazione Regionale Ordini Ingegneri dell'Emilia-Romagna

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna

Il Presidente

dott. ing. Felice Monaco

Allegati:

- Prestazionale e fasi di lavoro
- Elenco professionisti
- Bozza di disciplinare di incarico